Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 settembre 1984** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **554**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 129 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria elettronica sono inseriti i seguenti insegnamenti:

programmazione dei calcolatori elettronici;

telefonia e trasmissione dei dati.

Nel medesimo elenco è soppresso l'insegnamento di telegrafia, telefonia e telesegnalazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1984
Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1984, n. **555**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 100 - nell'elenco degli insegnamenti propri dei singoli indirizzi a scelta su piano locale — indirizzo impianti elettrici — del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica l'insegnamento di « trasmissione dell'energia » è soppresso e sostituito con l'insegnamento di « trasmissione dell'energia elettrica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1984
Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 81

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1984, n. 556.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in fisica, della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo generale sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

astrofisica;

fisica dello spazio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1984, n. 557.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 102, relativo al corso di laurea in chimica, della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico e per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico è agiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica dell'ambiente.

Art. 2.

Nell'art. 103, relativo al corso di laurea in chimica industriale, della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica dell'ambiente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1984, n. 558.

Proroga al 31 dicembre 1985 del termine per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, modificata dalla

legge 28 aprile 1975, n. 145 e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge n. 6, convertito nella legge 29 marzo 1976, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, recante ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1981, n. 497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1983, n. 334;

Considerato che si rende necessario provvedere alla proroga di alcuni termini previsti dagli articoli 14 e 15 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 1° agosto 1984;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1980 per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi, rilasciato con effetto alla data del 31 ottobre 1977, fissato dal terzo e quarto comma del paragrafo quarto degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, in esecuzione dell'art. 62, quinto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1981, con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1980, n. 300, al 31 dicembre 1982, con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1981, n. 497, al 31 dicembre 1983, con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 805 ed al 31 dicembre 1984 con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1983, n. 334, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1985.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 31 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1984
Atti di Governo, registro n. 51, *foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1984.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Acerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1984, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Acerra (Napoli) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Giuseppe Giordano;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario per motivi di salute;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Luigi Della Corte è nominato commissario straordinario al comune di Acerra (Napoli) in sostituzione del dott. Giuseppe Giordano con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 10 agosto 1984

PERTINI

SCALFARO

(4582)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Giffoni Valle Piana.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Giffoni Valle Piana (Salerno) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 40641 del 28 aprile 1984 — notificato a tutti i consiglieri — diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 5 giugno 1984, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, il commissario *ad acta*, nominato contestualmente dall'organo regionale di controllo con il provvedimento di diffida, approvava con atto n. 2 del 23 giugno 1984 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bi-

lancio di previsione del 1984 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giffoni Valle Piana (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Ferraioli.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Ministro dell'interno: SCALAFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Giffoni Valle Piana (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giffoni Valle Piana (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Ferraioli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 10 agosto 1984

PERTINI

SCALFARO

(4584)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Sarno.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sarno (Salerno) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 40641 del 28 aprile 1984 — notificato a tutti i consiglieri — diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il sopracitato termine, si sarebbe dato corso di provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nelle sedute dei giorni 22 e 23 giugno 1984, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, il commissario *ad acta*, nominato contestualmente dall'organo regionale di controllo con il provvedimento di diffida, approvava, con atto n. 42 del 4 luglio 1984, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1984 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sarno (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo D'Amore.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Ministro dell'interno: SCALAFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sarno (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sarno (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo D'Amore è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 10 agosto 1984

PERTINI

SCALFARO

(4585)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Casale Monferrato.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casale Monferrato (Alessandria), a causa delle gravi difficoltà da parte dei vari gruppi politici nel costituire una valida maggioranza, si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi, culminata con le dimissioni del sindaco e della giunta e con la conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto di provvedere alla loro sostituzione.

Le sedute del 31 maggio, 8 e 21 giugno e 5 luglio 1984 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 1336/13.1.39 del 10 luglio 1984, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere all'elezione del sindaco e della giunta a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 16 e 18 luglio 1984 risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Casale Monferrato — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casale Monferrato (Alessandria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele Rega.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Casale Monferrato (Alessandria) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione; .

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casale Monferrato (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Rega è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 10 agosto 1984

PERTINI

SCALFARO

(4583)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Maiori.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Maiori (Salerno) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Pertanto, la sezione di Salerno del comitato di controllo sugli atti degli enti locali, con provvedimento n. 40641 in data 20 maggio 1984, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il sindaco e la giunta a procedere alla convocazione del consiglio per provvedere alla deliberazione ed approvazione del suddetto bilancio entro un termine massimo di venti giorni decorrente dalla data di ricezione del provvedimento stesso; tutto ciò al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nelle sedute dell'11 e 12 giugno 1984 non si riusciva ad approvare il bilancio a causa dei persistenti contrasti ancora vigenti in seno al consiglio comunale.

Conseguentemente il commissario *ad acta*, nominato dal CO.RE.CO con il dianzi citato provvedimento n. 40641 del 20 maggio 1984, deliberava l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, intanto, ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maiori (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Eugenia Valente.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Maiori (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maiori (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Eugenia Valente è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 10 agosto 1984

PERTINI

SCALFARO

(4624)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 giugno 1984.

Avocazione delle residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, con la quale è stata disposta la soppressione delle imposte comunali di consumo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno n. 7/8/3774 del 21 ottobre 1974, con il quale venne posto in liquidazione l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo e nominati liquidatori il dott. Vincenzo Spena e il dott. Mario Tino;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno n. 7/4425 del 3 agosto 1983;

Vista la nota del Ministero delle finanze - Direzione generale per la finanza locale n. 7/2772 del 26 aprile 1984;

Considerata l'opportunità, anche per ragioni di economia, di avocare al Ministero del tesoro le residue operazioni di liquidazione del predetto istituto;

Decreta:

Sono avocate al Ministero del tesoro ed affidate all'ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 1404/1956.

Roma, addì 22 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1984
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 390

(4628)

DECRETO 28 agosto 1984.

Estensione della competenza territoriale del Monte dei Paschi di Siena, istituto di diritto pubblico, in materia di credito agrario di miglioramento, al territorio della provincia di Chieti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 917, con la quale il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, è stato autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, con le modalità e alle condizioni contemplate dallo stesso decreto-legge e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni, nelle province da determinarsi dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i decreti in data 13 marzo 1975, 22 marzo 1977, 1° aprile 1980, 17 ottobre 1980 e 4 ottobre 1983 con i quali è stata determinata la competenza territoriale del Monte dei Paschi di Siena in materia di credito agrario di miglioramento;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 29 dicembre 1977;

Vista la domanda avanzata dall'istituto;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, di provvedere in merito con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

La competenza territoriale del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, in materia di credito agrario di miglioramento, è estesa al territorio della provincia di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

(4586)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 luglio 1984.

Autorizzazione alla società Il Duomo - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 26 ottobre 1981 de Il Duomo - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami compresi nella denominazione « Assicurazioni marittime e trasporti »;

Vista la lettera in data 20 giugno 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 4 luglio 1984;

Decreta:

Il Duomo - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami compresi nella denominazione « Assicurazioni marittime e trasporti ».

Roma, addì 18 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4329)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2409/84 della commissione, del 22 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2410/84 della commissione, del 22 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2411/84 della commissione, del 22 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2412/84 della commissione, del 22 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2413/84 della commissione, del 21 agosto 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2414/84 della commissione, del 22 agosto 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2415/84 della commissione, del 22 agosto 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2416/84 della commissione, del 22 agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2417/84 della commissione, del 22 agosto 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84.

Regolamento (CEE) n. 2418/84 della commissione, del 22 agosto 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la prima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2383/84.

Regolamento (CEE) n. 2419/84 della commissione, del 22 agosto 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1881/83.

Pubblicati nel n. L 226 *del* 23 *agosto* 1984.

(215/C)

Regolamento (CEE) n. 2420/84 della commissione, del 23 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2421/84 della commissione, del 23 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2422/84 della commissione, del 23 agosto 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2423/84 della commissione, del 21 agosto 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 30 luglio al 5 agosto 1984.

Regolamento (CEE) n. 2424/84 della commissione, del 21 agosto 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2425/84 della commissione, del 21 agosto 1984, relativo alla fornitura di frumento duro al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2426/84 della commissione, del 21 agosto 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Kenia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2427/84 della commissione, del 22 agosto 1984, relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 2428/84 della commissione, del 23 agosto 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2429/84 della commissione, del 23 agosto 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2430/84 della commissione, del 23 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2431/84 della commissione, del 23 agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2432/84 della commissione, del 23 agosto 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2433/84 della commissione, del 23 agosto 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2434/84 del Consiglio, del 23 agosto 1984, che stabilisce la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio nell'ambitò della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di profilati di ferro o di acciaio originari della Repubblica democratica tedesca.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2266/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che fissa i prezzi d'acquisto delle carcasse, delle mezzene, dei quarti anteriori e dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a partire dal 20 agosto 1984 e che abroga il regolamento (CEE) n. 1222/84, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 208 del 3 agosto 1984.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2305/84 del Consiglio, del 6 agosto 1984, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 320/84 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta pesca tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 213 del 9 agosto 1984.

Pubblicati nel n. L 227 *del* 24 *agosto* 1984.

(216/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 4 settembre 1984:

Sabatini Stefano notaio in Urbania, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Corinaldo, distretto notarile di Ancona, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Novarese Gian Giacomo notaio residente nel comune di Asti, è trasferito nel comune di San Damiano d'Asti, distretto notarile di Asti, con l'anzidetta condizione.

Schiantarelli Franco notaio residente nel comune di Lecco, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Serina, distretto notarile di Bergamo, con l'anzidetta condizione.

Mancini Giovanni notaio residente nel comune di Cavaglià, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Biella, con l'anzidetta condizione.

Illuminati Folco notaio residente nel comune di Iesi, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Recanati, distretto notarile di Macerata, con l'anzidetta condizione.

Molinari Daniele notaio residente nel comune di San Polo d'Enza, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Mantova, con l'anzidetta condizione.

Chiari Giorgio notaio residente nel comune di Godiasco, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Bardi, distretto notarile di Parma, con l'anzidetta condizione.

Bigi Enrico notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Neviano degli Arduini, distretto notarile di Parma, con l'anzidetta condizione.

Fornari Alberto notaio residente nel comune di Fontanellato, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Parma, con l'anzidetta condizione.

(4674)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica alle «Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento». (Vacanze pubblicate nella «Gazzetta Ufficiale» n. 217 dell'8 agosto 1984).

Nelle vacanze citate in epigrafe, pubblicate alla pagina 6591 della *Gazzetta Ufficiale,* prima colonna, gli insegnamenti da coprire mediante trasferimento presso l'Università di Milano, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (corso di laurea in scienze dell'informazione) sono sostituiti con i seguenti:

teoria dei sistemi;
elaborazione dell'informazione non numerica;
progetto di sistemi numerici;
teoria delle decisioni;
linguaggi speciali di programmazione;
documentazione automatica;
elaborazione di immagini;
simulazione.

(4613)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 4 settembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1802,500	1802,500	1802,50	1802,500	1802,50	—	1802,500	1802,500	1802,500	1802,50
Marco germanico . . .	617,530	617,530	617,50	617,530	617,50	—	617,400	617,530	617,530	617,52
Franco francese .	201,330	201,330	201,10	201,330	201,25	—	201,310	201,330	201,330	201,32
Fiorino olandese	547,580	547,580	547,50	547,580	547,20	—	547,540	547,580	547,580	547,58
Franco belga . . .	30,644	30,644	30,66	30,644	30,65	—	30,660	30,644	30,644	30,65
Lira sterlina .	2335 —	2335 —	2336 —	2335 —	2336 —	—	2336,300	2335 —	2335 —	2335 —
Lira irlandese . .	1907,900	1907,900	1908 —	1907,900	1906,50	—	1906,400	1907,900	1907,900	—
Corona danese .	169,880	169,880	169,80	169,880	169,80	—	169,880	169,880	169,880	169,88
E.C.U.	1383,300	1383,300	1382,75	1383,300	1384,40	—	1382,350	1383,300	1383,300	1383,30
Dollaro canadese . .	1390 —	1390 —	1391 —	1390 —	1390,50	—	1390,100	1390 —	1390 —	1390 —
Yen giapponese	7,411	7,411	7,43	7,411	7,40	—	7,412	7,411	7,411	7,40
Franco svizzero .	739,670	739,670	739,50	739,670	739,20	—	739,300	739,670	739,670	740,52
Scellino austriaco . .	87,899	87,899	87,88	87,899	87,85	—	87,895	87,899	87,899	87,80
Corona norvegese . . .	215,570	215,570	215,70	215,570	215,60	—	215,680	215,570	215,570	215,57
Corona svedese	215 —	215 —	215 —	215 —	214,90	—	215,010	215 —	215 —	215 —
FIM . .	294,880	294,880	295 —	294,880	295 —	—	295 —	294,880	294,880	—
Escudo portoghese . .	11,850	11,850	11,83	11,850	11,81	—	11,850	11,850	11,850	11,85
Peseta spagnola	10,866	10,866	10,87	10,866	10,86	—	10,866	10,866	10,866	10,86

Media dei titoli del 4 settembre 1984

Titolo	
Rendita 5 % 1935 . . .	64,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 . .	92,750
» 6 % » » 1971-86 . .	89,725
» 6 % » » 1972-87 .	88,500
» 9 % » » 1975-90 .	91 —
» 9 % » » 1976-91 .	88,100
» 10 % » » 1977-92 . .	98,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	91,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93,075
» » » 1-4-1981/86 16 % .	101,150
» » » 1-6-1981/86 16 % .	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93 . .	92 —
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,500
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-10-1982/84 .	99,975
» » » » 1-11-1982/84 .	100,375
» » » » 1-12-1982/84 .	100,275
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,250
» » » » . 1- 2-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,550
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,500
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,775
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,800
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,850
» » » » 1-10-1982/86 .	101,250
» » » » 1-11-1982/86 .	101,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,050
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,250
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,650
» » » » 1-10-1983/86 .	100,300
» » » » 1- 1-1983/87 . .	101,525
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,700
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,750
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,500
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,700
» » » » 1- 6-1983/87 . .	101,525
» » » » 1-11-1983/87 .	100,125
» » » » 1-12-1983/87 .	100,050
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,450
» » » » 1- 8-1983/88 . .	101,475
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,500
» » » » 1-10-1983/88 .	101,150
» » » » 1- 1-1984/88 .	100,100
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,900
» » » » 1-11-1983/90 .	101,400
» » » » 1-12-1983/90 .	101,375
» » » » 1- 1-1984/91 .	—
» » » » 1- 2-1984/91 . .	—
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	99,675
» » » 18 % 1- 1-1985	100,825
» » » 17 % 1- 5-1985	101,250
» » » 17 % 1- 7-1985	101,675
» » » 17 % 1-10-1985	101,750
» » » 16 % 1- 1-1986	101,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,200
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,850
» » » » 1983/90 11,50 %	100,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 settembre 1984

Valuta		Valuta		Valuta	
Dollaro USA	1802,500	Lira irlandese . .	1907,150	Scellino austriaco	87,897
Marco germanico . .	617,465	Corona danese	169,880	Corona norvegese	215,625
Franco francese . . .	201,320	E.C.U.	1382,820	Corona svedese	215,005
Fiorino olandese .	547,360	Dollaro canadese . . .	1390,050	FIM	294,940
Franco belga	30,652	Yen giapponese	7,411	Escudo portoghese . .	11,850
Lira sterlina	2335,650	Franco svizzero . . .	739,485	Peseta spagnola	10,866

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi del 5 settembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1815,250	1815,250	1815,15	1815,250	—	1815,25	1815,250	1815,250	1815,250	1815,25
Marco germanico	615,800	615,800	615,75	615,800	—	615,85	615,900	615,800	615,800	615,80
Franco francese	200,740	200,740	200,40	200,740	—	200,74	200,750	200,740	200,740	200,75
Fiorino olandese	545,600	545,600	546,15	545,600	—	545,60	545,580	545,600	545,600	545,60
Franco belga	30,573	30,573	30,61	30,573	—	30,57	30,569	30,573	30,573	30,58
Lira sterlina	2329,600	2329,600	2331 —	2329,600	—	2330,25	2330,900	2329,600	2329,600	2329,60
Lira irlandese	1902,500	1902,500	1905 —	1902,500	—	1902,25	1902 —	1902,500	1902,500	—
Corona danese	169,650	169,650	169,70	169,650	—	169,67	169,700	169,650	169,650	169,65
E.C.U.	1380,700	1380,700	1380,75	1380,700	—	1380,20	1379,690	1380,700	1380,700	1380,70
Dollaro canadese	1397,700	1397,700	1397 —	1397,700	—	1397,85	1398 —	1397,700	1397,700	1397,70
Yen giapponese	7,437	7,437	7,43	7,437	—	7,43	7,433	7,437	7,437	7,44
Franco svizzero	737,810	737,810	737,25	737,810	—	737,78	737,760	737,810	737,810	737,80
Scellino austriaco	87,680	87,680	87,70	87,680	—	87,69	87,704	87,680	87,680	87,68
Corona norvegese	215,850	215,850	215,60	215,850	—	215,92	216 —	215,850	215,850	215,85
Corona svedese	215,370	215,370	215,20	215,370	—	215,37	215,380	215,370	215,370	215,36
FIM	295,160	295,160	295 —	295,160	—	295,18	295,200	295,160	295,160	—
Escudo portoghese	11,850	11,850	11,83	11,850	—	11,85	11,850	11,850	11,850	11,85
Peseta spagnola	10,860	10,860	10,88	10,860	—	10,86	10,862	10,860	10,860	10,85

Media dei titoli del 5 settembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	92,750
» 6 % » » 1971-86	89,750
» 6 % » » 1972-87	88,500
» 9 % » » 1975-90	91 —
» 9 % » » 1976-91	88,150
» 10 % » » 1977-92	97,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	90,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93,075
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,950
» » » 1-6-1981/86 16 %	104 —
» » » TR 2,5% 1983/93	91,750
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,500
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-10-1982/84	99,950
» » » » 1-11-1982/84	100,325
» » » » 1-12-1982/84	100,225
» » » » 1- 1-1983/85	100,100
» » » » 1- 2-1983/85	100,350
» » » » 1- 3-1983/85	100,600
» » » » 1- 4-1983/85	100,275
» » » » 1- 5-1983/85	100,350
» » » » 1- 6-1983/85	100,650
» » » » 1- 1-1982/86	101,725
» » » » 1- 3-1982/86	101,800
» » » » 1- 5-1982/86	101,800
» » » » 1- 6-1982/86	101,775
» » » » 1- 7-1982/86	101,600
» » » » 1- 8-1982/86	101,750
» » » » 1- 9-1982/86	101,500
» » » » 1-10-1982/86	101,425
» » » » 1-11-1982/86	101,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86	101,325
» » » » 1- 7-1983/86	100,075
» » » » 1- 8-1983/86	100,100
» » » » 1- 9-1983/86	100,350
» » » » 1-10-1983/86	100,250
» » » » 1- 1-1983/87	101,375
» » » » 1- 2-1983/87	101,350
» » » » 1- 3-1983/87	101,500
» » » » 1- 4-1983/87	101,525
» » » » 1- 5-1983/87	101,575
» » » » 1- 6-1983/87	101,575
» » » » 1-11-1983/87	100,350
» » » » 1-12-1983/87	100,050
» » » » 1- 7-1983/88	101,350
» » » » 1- 8-1983/88	101,275
» » » » 1- 9-1983/88	101,300
» » » » 1-10-1983/88	101,100
» » » » 1- 1-1984/88	99,875
» » » » 1- 2-1984/88	99,825
» » » » 1-11-1983/90	101,400
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 1- 1-1984/91	101,250
» » » » 1- 2-1984/91	101,150
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	99,650
» » » 18 % 1- 1-1985	100,700
» » » 17 % 1- 5-1985	101,300
» » » 17 % 1- 7-1985	101,500
» » » 17 % 1-10-1985	101,600
» » » 16 % 1- 1-1986	101,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,350
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,850
» » » » 1983/90 11,50 %	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 settembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1815,250
Marco germanico	615,850
Franco francese	200,745
Fiorino olandese	545,590
Franco belga	30,571
Lira sterlina	2330,250
Lira irlandese	1902,250
Corona danese	169,675
E.C.U.	1380,190
Dollaro canadese	1397,850
Yen giapponese	7,435
Franco svizzero	737,785
Scellino austriaco	87,692
Corona norvegese	215,925
Corona svedese	215,375
FIM	295,180
Escudo portoghese	11,850
Peseta spagnola	10,861

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modifica ed integrazione all'ordinanza n. 322/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 concernente sistemazione alloggiativa in containers delle popolazioni colpite dai movimenti tellurici del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 331/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 322/FPC/ZA dell'8 agosto 1984;

Ravvisata la necessità di disporre in merito alla semplificazione delle procedure per consentire il più celere riutilizzo dei containers disponibili, anche in vista dell'approssimarsi della stagione invernale;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

L'art. 9 dell'ordinanza n. 322/FPC/ZA dell'8 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

« Il raggruppamento autonomo per il recupero dei beni mobili della protezione civile, sentiti, ove occorra, i prefetti delle province interessate, provvede al reperimento, alla riparazione, al ripristino ed a quant'altro necessario alla idonea riutilizzazione, al posizionamento ed al trasporto dei containers dalle zone in cui in atto sono collocati alle aree di cui al precedente art. 2.

Per tali attività il comandante del raggruppamento è autorizzato ad agire anche in deroga a tutte le procedure previste dalle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle della contabilità generale dello Stato, affidando i relativi lavori a ditte specializzate o, comunque, a soggetti in grado di eseguire i lavori, col procedimento della trattativa privata o in economia ed approvando e rendendo esecutivi i relativi atti negoziali senza limiti di somma ».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4614)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 20/1984)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187;

Viste le risultanze degli esami delle pratiche relative alle registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico e delle istanze presentate dalle aziende avverso i provvedimenti n. 8/1983 del 24 febbraio 1983 e n. 29/1983 del 22 dicembre 1983 effettuati dalle commissioni istituite con decreti ministeriali 18 aprile e 31 maggio 1977;

Visto il telex n. 06680 del 15 giugno 1984 del Ministero della sanità;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 21 giugno 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

ALLEGATO *A*/MOD

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Cinetic - IRBI	—	—
50 conf 125 mg	5672/B2	6.025
Citroplus - IRBI		
grat eff 40 bust 7,5 mg	22769/A1	5.130

ALLEGATO *A*/MOD

MODIFICHE ECCIPIENTI PER AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

	Numero di registrazione	Prezzo
Cinetic - IRBI	—	—
50 conf 75 mg	5672/B1	2.610
Citroplus - IRBI		
grat eff 20 bust 5 mg	22769/A	2.830
grat eff 100 g	22769/A	2.020

(4616)

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimenti n. 8/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del C.I.P.E. 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca scientifica;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 50/1979, 44/1981 e 14/1982;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la manodopera, i materiali di confezionamento e le materie prime;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1983;

Ritenuto altresì che la valorizzazione del costo del lavoro e del valore aggiunto globale d'impresa consente una rivalutazione più adeguata dei prodotti a basso prezzo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 1° febbraio 1983;

Delibera:

1) Il costo della manodopera del metodo di calcolo per la determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali è aggiornato, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* in L. 15.500/ora; con pari decorrenza è aggiornato, fino al conseguimento del livello globale medio di aumento del 12% dei prezzi il costo totale di trasformazione di impresa (C.T.T.).

2) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*.

Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

3) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti è consentita, per dette giacenze, ai produttori, ai grossisti ed ai farmacisti la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 8/1983 da sovrapporre, alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto. Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di novanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 8/1983, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

4) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*. Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

5) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 24 febbraio 1983

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *C*-6/NR

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Clopidal - Chiesi	—	—
30 cpr 250 mg	25220	36.600
Drenoliver - Bioc. Zanardi		
50 cpr 250 mg	25173	8.265
30 cpr 500 mg	25173/1	9.125
Micoderm - Cristalfarma		
crema derm 30 g	25136	5.800
crema vag 80 g	25136/A	14.000
15 tav vag	25136/B	13.000

ALLEGATO *C*-5/MOD

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Profenil - Lampugnani	—	—
10 supp 75 mg	24994/A	3.800
iniett 6 fl pv + 6 f	24994/B	3.500

ALLEGATO *C*-6/MOD

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Profenil - Lampugnani	—	—
20 cps 50 mg	24994/1	3.960
Uman Albumin - Farma Biagin		
25% 10 ml	21111/2	13.530
25% 50 ml	21111/2	60.200
25% 20 ml	21111/2	26.205

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del C.I.P.E. 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca scientifica;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 50/1979, 44/1981 e 14/1982;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la manodopera, i materiali di confezionamento e le materie prime;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1983;

Ritenuto altresì che la valorizzazione del costo del lavoro e del valore aggiunto globale d'impresa consente una rivalutazione più adeguata dei prodotti a basso prezzo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 1° febbraio 1983;

Delibera:

1) Il costo della manodopera del metodo di calcolo per la determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali è aggiornato, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* in L. 15.500/ora; con pari decorrenza è aggiornato, fino al conseguimento del livello globale medio di aumento del 12% dei prezzi il costo totale di trasformazione di impresa (C.T.T.).

2) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*.

Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

3) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti è consentita, per dette giacenze, ai produttori, ai grossisti ed ai farmacisti la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 8/1983 da sovrapporre, alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto. Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di novanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 8/1983, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

4) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*. Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

5) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 24 febbraio 1983

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *B*-8/MOD

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Bilimiro - Bracco		
1 dose 6 cpr	22920/A	4.155
Cortex - Ausonia		
2000 ucd vena 1 fl 10 ml	10008/C	9.725
Neoderm - Bioc. Zanardi		
ginecologico 10 fl 10 ml	22094/B	10.120
Zetacef - Menarini		
8 cpr 1 g	24709/B	10.465

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Aflodac - Janus		
« 200 » 30 cpr	24604/1	19.060
Coribon - Radiumfarma		
30 conf 150 mg	17137/2	7.440
Cortex - Ausonia		
200 ucd im 10 fl 4 ml	10008/A2	11.345
500 ucd im 5 fl 5 ml	10008/A3	12.525
Vitamina E VCA - Bergamon		
20 conf 300 mg	1790/2	2.500

MODIFICHE DI COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Bronchiase - Lafare		
scir 175 ml	5270	2.220
Nucleo cortex - Armour med.		
« 100 » 5 f liof + 5 f	20645/1	5.865
« 100 » 10 f liof + 10 f	20645/1	9.405
« 100 » 6 f liof + 6 f	20645/1	6.610
« 200 » 10 f liof + 10 f	20645/2	13.590
« 200 » 6 f liof + 6 f	20645/2	9.135
« 200 » 5 f liof + 5 f	20645/2	7.980

MODIFICHE DI CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Oxolev - Giusto		
bb 10 supp	18890	2.525

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Dixinal - Bioc. Zanardi		
20 cps	21666	3.440

(4617-4618)

Modificazione al provvedimento CIP n. 50/1982: ordinamento della Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto. (Provvedimento n. 28/1984).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948 n. 98, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento CIP n. 44 del 28 ottobre 1977 concernente l'istituzione della Cassa conguaglio trasporti GPL;

Visto il provvedimento CIP n. 50 del 15 dicembre 1982 che ha previsto la modifica della Cassa conguaglio GPL;

Ritenuto che con tale ultimo provvedimento è stato disposto che il riscontro sulla gestione e l'amministrazione della Cassa conguaglio GPL viene esercitato dal revisore designato dal Ministero del tesoro;

Considerato che per un solo revisore appare molto oneroso operare i necessari riscontri sulla complessa attività finanziaria della predetta cassa e, pertanto, appare necessario costituire un collegio dei revisori;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 17 settembre 1947);

Delibera:

Il riscontro sulla gestione e l'amministrazione della Cassa conguaglio GPL viene esercitato da un collegio di revisori composto:

a) dal funzionario già designato dal Ministero del tesoro, che lo presiede;

b) da un funzionario della segreteria generale del CIP, designato dal presidente delegato del CIP;

c) da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(4615)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a quarantacinque posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 1983.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1984 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a quarantacinque posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 dell'11 marzo 1983.

(4605)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Pubblici concorsi speciali, per titoli, su base compartimentale, ai fini dell'immissione nei ruoli organici della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per i profili professionali di assistente di stazione, operaio qualificato, infermiere, manovale, in ottemperanza all'art. 8 della legge 30 aprile 1982, n. 220.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 220, recante norme sull'inquadramento degli incaricati di particolari servizi ferroviari nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1.48132 del 10 luglio 1984;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 26 del 30 luglio 1984;

Decreta:

Art. 1.

In ottemperanza all'art. 8 della legge 30 aprile 1982, n. 220, sono indetti pubblici concorsi speciali, per titoli, su base compartimentale, per i profili professionali e posti complessivi appresso indicati, ai fini dell'immissione nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

	Posti
assistente di stazione	45
operaio qualificato	17
infermiere	1
manovale	272

Art. 2.

I posti di cui al precedente art. 1 messi a concorso per i profili sopra indicati sono ripartiti fra le diverse sedi compartimentali secondo il seguente prospetto:

Compartimento	Assistente di stazione	Operaio qualificato	Infermiere	Manovale
Torino	*11*	—	—	55
Milano	3	—	—	11
Venezia	2	—	—	3
Trieste	2	—	—	25
Genova	—	2	—	—
Bologna	1	—	—	2
Firenze	6	2	—	23
Ancona	9	—	—	35
Roma	4	6	1	11
Napoli	4	—	—	63
Bari	1	—	—	2
Reggio Calabria	1	4	—	14
Palermo	1	3	—	28

Art. 3.

Ai concorsi speciali di cui al precedente art. 1 possono partecipare gli incaricati convenzionati alla data del 23 maggio 1982 per i servizi che non hanno dato titolo all'inquadramento previsto ai sensi della legge 30 aprile 1982, n. 220.

La partecipazione ai concorsi di cui sopra è subordinata al possesso da parte degli interessati del titolo di studio appresso specificato per ciascun profilo professionale:

assistente di stazione: licenza di scuola media od altro titolo equipollente;

operaio qualificato: licenza di scuola media od altro titolo equipollente;

infermiere: *a*) licenza di scuola media od altro titolo equipollente; *b*) attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie;

manovale: licenza di scuola elementare.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — agli uffici personale dei compartimenti per i quali il candidato intende partecipare entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o dal cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile, ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato ricevente, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

9) il tipo e la durata dell'incarico nonché presso quale impianto compartimentale si è svolto l'incarico stesso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 5 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda, erroneamente indirizzata alla Direzione generale o al compartimento per il quale non sono previsti posti a concorso per il profilo per il quale si intende partecipare, non sarà accolta, purché non pervenga tempestivamente all'organo competente.

Art. 5.

Per l'ammissione è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 3;

2) età che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore a 62 anni per coloro che debbono essere immessi nei profili professionali di assistente di stazione, di infermiere e non superiore a 58 anni per coloro che debbono essere immessi nei profili professionali di operaio qualificato e di manovale;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) possesso dei requisiti di idoneità fisica da accertare, per ciascun profilo professionale di inquadramento, con i criteri delle visite di revisione di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nello stesso profilo professionale per il quale si è presentata domanda di partecipazione.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 5 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al competente direttore compartimentale.

Art. 7.

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è stato delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le commissioni esaminatrici.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Le commissioni esaminatrici sono incaricate di curare la istruttoria delle domande ad esse trasmesse dai rispettivi uffici personale compartimentali ed in particolare, per quanto concerne la durata dell'incarico ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 8, devono accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati, servendosi di ogni elemento e dato utile ricavabile dalle documentazioni esistenti agli atti dell'Azienda.

Art. 8.

I candidati ammessi, ai sensi dell'art. 8 della legge 30 aprile 1982, n. 220, saranno compresi in graduatorie compartimentali, distinte per ciascuno dei profili professionali di concorso di cui al prospetto del precedente art. 2.

Tali graduatorie saranno compilate dalle commissioni esaminatrici assegnando il seguente punteggio:

punti 0,01 per ogni giornata di effettivo servizio prestato;

punti 0,20 per ogni idoneità riportata nei pubblici concorsi;

A parità di punteggio complessivo saranno applicati i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di merito delle graduatorie compilate per ciascun profilo professionale con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

I titoli che danno diritto alla preferenza e alla precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A tal uopo i concorrenti saranno invitati a far pervenire alla Azienda nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare i predetti titoli di preferenza e di precedenza.

Le singole graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti, quelle dei vincitori nonché quelle degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in ogni graduatoria compartimentale debbono possedere i requisiti fisici, psichici e attitudinali occorrenti per disimpegnare le mansioni inerenti al relativo profilo.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione, ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda, con i criteri della revisione di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari della Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato per il quale hanno concorso, che provvederà a trasmetterla al competente Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenta a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia richiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dai competenti direttori compartimentali.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità personale.

Art. 10.

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel relativo profilo professionale col trattamento economico ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei e nominati in prova, i quali, regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, il competente direttore compartimentale adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita, ai fini della iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre a pena di decadenza dalla nomina — anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno — i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso in carta bollata;

f) certificato in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento.

I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i predetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) documento militare in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera), sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al relativo concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*) anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda nonché l'attestato in carta semplice rilasciato dall'ufficio del servizio personale o della sede compartimentale di appartenenza, da cui risultino la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 5.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento per il quale si è concorso.

La nomina a stabile è subordinata al conseguimento delle abilitazioni previste per il profilo di inquadramento, nei termini che saranno stabiliti dall'Azienda.

Roma, addì 2 agosto 1984

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato
di . . . . (1)

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Cognome e nome . . . . .
(le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi, il nome seguito dal cognome del marito), data e luogo di nascita . ., domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .
. . . .
Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso speciale, per titoli, indetto con decreto ministeriale 2 agosto 1984, n. 1950, per codesto compartimento per il profilo di . . . . .
(specificare uno dei profili professionali previsti all'art. 2).

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . (riportare l'esatta denominazione indicata nel titolo di studio) conseguito nell'anno scolastico presso . . (indicare l'istituto o la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di aver prestato incarico come .
(indicare il tipo di incarico, l'impianto compartimentale o gli impianti in caso di più incarichi e la durata degli stessi);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, . . .

Firma del candidato

(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 4 del decreto)

---

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

10125 Torino - Via Sacchi, 1
20123 Milano - Corso Magenta, 24
30100 Venezia - Fondamenta S. Lucia
34132 Trieste - Piazza Vittorio Veneto, 3
16126 Genova - Via Andrea Doria, 5
40123 Bologna - Via D'Azeglio, 38
50123 Firenze - Piazza dell'Unità, 1
60100 Ancona - Piazza Cavour, 23
00185 Roma - Via Marsala, 53
80122 Napoli - Stazione centrale delle ferrovie dello Stato
70123 Bari - Corso Italia, 23
89100 Reggio Calabria - Via Cimino, 1
90100 Palermo - Via Roma

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(4578)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a tredici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Firenze è stato bandito con decreto ministeriale 19 agosto 1980;

Considerato che risultano attualmente vacanti tredici posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Firenze;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a tredici posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Firenze.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice presso l'ufficio del commissario di borsa della borsa valori di Firenze entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione — che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII — i candidati dovranno indicare il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio e lo indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali o diplomi di laurea equiparati, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso lo ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa.

Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopraspecificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante s'impegna, in caso di nomina ad agente di cambio a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Firenze;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Firenze della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere c), d), f), e g) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera i) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera i), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dello art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto, e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera c), primo comma del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituti di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere c), d) ed e) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra specificate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titolo di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1984
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 216

(4592)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università degli studi dell'Aquila

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quinto livello retributivo funzionale presso l'Università degli studi dell'Aquila (area funzionale tecnico-scientifica) presso lo istituto di chimica applicata e industriale, profilo professionale operatore tecnico.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio: diploma di qualifica professionale più diploma di istruzione di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, alle ore 8 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

dell'Università degli studi

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesto livello retributivo funzionale presso l'Università degli studi dell'Aquila (area funzionale tecnico-scientifica) presso l'istituto di architettura e urbanistica, profilo professionale assistente tecnico.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio: diploma di maturità scientifica e diploma di maturità tecnica o professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, alle ore 8 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesto livello retributivo funzionale presso l'Università degli studi dell'Aquila (area funzionale tecnico-scientifica) presso l'istituto di meccanica e macchine, profilo professionale assistente tecnico.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio: diploma di maturità scientifica, maturità tecnica e professionale (specializzazione perito meccanico).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, alle ore 8 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

(4638-4639-4640)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica II (per la cattedra di semeiotica medica I) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di semeiotica medica I (istituto di clinica medica II) facoltà di medicina e chirurgia, Università degli studi « La Sapienza » di Roma, Policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del settantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

quarta cattedra di anatomia e istologia patologica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indi-

cazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la quarta cattedra di anatomia ed istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia, viale Regina Elena, 324 (Policlinico), Roma, alle ore 9 dell'ottantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(4641-4642)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Camerino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

laboratorio antropologico posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Camerino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Camerino (Macerata).

(4643)

Concorso a posti di personale non docente presso l'Università degli studi di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica posti 4

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(4634)

Concorso a posti di personale non docente presso l'Università degli studi di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali del rettorato per due posti.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(4635)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Istituto universitario orientale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, seminario di studi africani, per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in lettere o in lingue e letterature straniere moderne o lingue e civiltà orientali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario orientale di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

(4636)

Concorso ad un posto di personale non docente presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

istituto di patologia vegetale . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4637)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. **16**.

Interventi straordinari per la derattizzazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 18 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di potenziare e rendere più efficaci le attività e le iniziative concernenti le operazioni di disinfestazione del territorio dai ratti, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti alle unità sanitarie locali a totale copertura delle spese derivanti dagli interventi effettuati direttamente o tramite ditte specializzate.

Art. 2.

Le domande intese ad ottenere i finanziamenti debbono essere inviate alla direzione regionale dell'igiene e della sanità, corredate da una relazione illustrativa, dal relativo preventivo di spesa e da una apposita deliberazione del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Le istanze debbono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per gli interventi da effettuare nell'anno 1984 ed entro il 31 gennaio 1985 per gli interventi da effettuare nello stesso anno.

Art. 3.

Le modalità per l'erogazione dei finanziamenti sono stabilite dalla giunta regionale con lo stesso provvedimento con cui si dà luogo alla concessione dei medesimi.

Le unità sanitarie locali sono tenute a presentare alla direzione regionale dell'igiene e sanità il rendiconto delle spese sostenute, corredato da una relazione sugli interventi effettuati e sui risultati conseguiti.

Art. 4.

Per gli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1300 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 6, categoria IV, il cap. 2544 con la denominazione: «Finanziamenti alle unità sanitarie locali per interventi di derattizzazione» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1300 milioni, suddiviso in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985.

Al predetto onere complessivo di lire 1300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 6, partita n. 1, dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 2544 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 650 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 giugno 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. **17**.

Contributo per l'ammodernamento del complesso termale di Arta Terme.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 18 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini previsti dall'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Carnia centrale contributi a sostegno delle spese relative all'esecuzione dei lavori necessari per l'ammodernamento e l'ampliamento — con la realizzazione di lotti funzionali — di edifici del complesso termale in Arta Terme e delle relative pertinenze.

Art. 2.

Agli interventi finanziari di cui al precedente art. 1, da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal titolo I della legge regionale 28 marzo 1983, n. 23, si applica quanto disposto dagli articoli 2 e 3 di tale legge.

Art. 3.

Per le finalità previste dal precedente art. 1, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 2700 milioni per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito dal titolo II, sezione V, rubrica n. 2, Presidenza della giunta regionale, Direzione regionale del turismo, categoria XI, il cap. 6585 con la denominazione: «Contributi per l'ampliamento e l'ammodernamento del complesso termale in Arta Terme a valere sui fondi di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2700 milioni per l'anno 1984, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 6580 del precitato stato di previsione.

Sul medesimo cap. 6585 viene altresì iscritto, in termine di cassa, lo stanziamento di lire 2000 milioni, cui si fa fronte, per lire 1000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 «Fondo riserva di cassa» e, per le restanti lire 1000 milioni, mediante storno di pari importo dal precitato cap. 6580.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 giugno 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. **18**.

Norma modificativa della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e ulteriori norme di integrazione e di interpretazione autentica concernenti gli interventi demandati alla segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 18 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall'art. 13 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:

« Limitatamente al compendio patrimoniale regionale di Fontanabona, all'esecuzione delle opere di riparazione provvede la segreteria generale straordinaria che, a tal fine, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 35 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, oppure a ricorrere all'istituto della concessione.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente saranno disposte aperture di credito a favore del segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

I fondi accreditati ai sensi del precedente comma affluiranno alla contabilità speciale istituita dall'art. 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57 ».

Art. 2.

In via di interpretazione autentica dell'art. 11, terzo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il subingresso nei procedimenti relativi all'esecuzione degli interventi di cui all'art. 10 della medesima legge non comporta, per il segretario generale straordinario, assunzione dell'attività giuridica espletata in precedenza da organi di altre e diverse amministrazioni.

Conseguentemente, al segretario generale straordinario, che abbia effettuato dei pagamenti in base alle aperture di credito disposte a suo favore, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, non può essere fatta risalire alcuna responsabilità per gli eventuali vizi di illegittimità di cui fossero inficiati gli atti presupposti assunti da organi di diversa amministrazione, in dipendenza dei quali i pagamenti siano stati effettuati.

Art. 3.

Per tutti gli interventi da attuarsi direttamente a cura della segreteria generale straordinaria, in relazione ai quali le vigenti disposizioni di legge già non prevedano aperture di credito a favore del segretario generale straordinario, queste potranno essere disposte, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato alla ricostruzione, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente, a favore del segretario generale straordinario potranno essere disposte aperture di credito per il pagamento delle spese connesse:

a) al conferimento di incarichi professionali e collaborazioni a terzi estranei all'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46;

b) all'acquisizione dei mezzi e servizi necessari al funzionamento della segreteria generale straordinaria, nonché di quanto altro sia necessario per lo svolgimento delle attribuzioni alla stessa demandate, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.

I fondi accreditati ai sensi dei commi precedenti affluiranno alla contabilità speciale istituita dall'art. 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al cap. 850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l'anno 1984.

Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1984 il recupero di pari importo — ai sensi del secondo comma del suddetto art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1979, n. 7 — sul cap. 911 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1984.

Sul precitato cap. 850 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Art. 5.

Per le finalità previste dal quarto comma — aggiunto col precedente art. 1 — dell'art. 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall'art. 13 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è autorizzata, in termini sia di competenza che di cassa, la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, viene istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 2, Presidenza della giunta regionale, Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria IX, il cap. 5908 con la denominazione: « Spese dirette per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, appartenenti al compendio patrimoniale regionale di Fontanabona » e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 3 miliardi per l'anno 1984.

Al predetto onere di lire 3 miliardi si fa fronte, per quanto concerne sia la competenza che la cassa, mediante storno di pari importo dal cap. 6708 del precitato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 12/Rag. del 7 febbraio 1984.

Sul precitato cap. 5908 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 giugno 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1984, n. **19**.

Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, ai fini di un loro adeguamento alle prescrizioni antincendio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 18 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni dieci, nella misura pari al 9% della spesa riconosciuta ammissibile, per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, ai fini di un loro adeguamento alle disposizioni antincendio diramate dal Ministero dell'interno con decreto 6 luglio 1983.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle provvidenze regionali gli enti locali, singoli o associati, ed i soggetti privati, proprietari o gestori di sale cinematografiche e polifunzionali.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere presentate alla direzione regionale dei lavori pubblici, entro il mese di marzo di ogni anno e, per il 1984, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande devono essere corredate — pena la loro inammissibilità — della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dello stato dell'immobile, nonchè della natura e dell'entità dei lavori da eseguire;

b) preventivo sommario della spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori medesimi;

c) relazione dalla quale risultino l'uso attuale e quello previsto dell'immobile, con particolare riguardo al tipo di attività svolta.

I soggetti privati devono produrre altresì una attestazione — con firma debitamente autenticata — con la quale il proprietario si impegna a non alienare il locale oggetto di ristrutturazione, ovvero a non mutare la destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di autorizzazione per l'agibilità del locale medesimo rilasciata dall'autorità competente ad avvenuta esecuzione dei lavori.

Art. 4.

Parere sull'ammissibilità

Le domande annualmente presentate sono sottoposte, per il parere sull'ammissibilità, alla commissione regionale per la cultura prevista dall'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, che indica anche una graduatoria di priorità entro trenta giorni; in carenza le priorità saranno stabilite di concerto tra l'assessore ai lavori pubblici e l'assessore alle attività culturali.

Art. 5.

Modalità di concessione dei contributi

La giunta regionale approva il piano di riparto dei contributi su proposta dell'assessore ai lavori pubblici.

I contributi sono concessi con decreto del direttore regionale dei lavori pubblici, previa presentazione del progetto esecutivo dei lavori — corredato delle autorizzazioni necessarie all'inizio dei lavori — alla direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

I lavori devono aver inizio entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione ed essere ultimato entro il termine fissato nel medesimo provvedimento.

Art. 6.

Erogazione dei contributi e decadenza dal beneficio

L'erogazione dei contributi annui costanti viene effettuata direttamente ai soggetti beneficiari e la prima annualità è posta in scadenza al 1° settembre successivo alla data di approvazione della relazione acclarante redatta dal collaudatore o dal direttore provinciale dei lavori pubblici a termini della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

L'alienazione ovvero la diversa destinazione dei locali ristrutturati — prima che siano decorsi cinque anni dalla data di agibilità dei locali medesimi — comporta di diritto la revoca dei benefici concessi ed i soggetti beneficiari sono tenuti al rimborso all'amministrazione regionale delle somme eventualmente già riscosse, maggiorate degli interessi legali.

Art. 7.

Norma transitoria

I contributi di cui al precedente art. 1 sono concessi anche per lavori in corso o già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

A tal fine i soggetti beneficiari devono presentare alla Direzione regionale dei lavori pubblici, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo, corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dello stato dell'immobile alla data antecedente all'inizio dei lavori;

b) preventivo sommario della spesa per i lavori in corso e consuntivo della spesa per i lavori ultimati;

c) relazione dalla quale risulti la destinazione dell'immobile prima dell'inizio dei lavori nonché la destinazione dello stesso a lavori ultimati;

d) l'attestazione prevista dall'ultimo comma del precedente art. 3.

Per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché per la decadenza del beneficio, si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma del precedente art. 5 e quelle del precedente art. 6.

I lavori in corso devono essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione.

Art. 8.

Norma finanziaria

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzato, nell'anno 1984, un limite d'impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 9, categoria XI il capitolo 8414 con la denominazione: « Contributi annui costanti per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali ai fini di un loro adeguamento alle disposizioni antincendio » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986.

Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio plurienanle per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984 (rubrica n. 3, partita n. 18, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 8414 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1984.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 giugno 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1984, n. **20.**

Disciplina e organizzazione dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 18 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORMA PRELIMINARE

Art. 1.

L'esercizio dell'attività professionale di maestro di sci e l'organizzazione delle scuole di sci nella regione Friuli-Venezia Giulia sono disciplinati dalla presente legge.

Titolo II

MAESTRO DI SCI

Art. 2.

E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.

Art. 3.

L'esercizio dell'attività professionale di maestro di sci è subordinato all'ottenimento di una autorizzazione, concessa dal direttore regionale del turismo, distintamente per l'attività di maestro di sci di discipline alpine e maestro di sci di fondo.

Tale autorizzazione è rilasciata previa frequenza di specifici corsi di formazione professionale e previo superamento di un esame finale sostenuto di fronte alla commissione regionale di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 4.

L'amministrazione regionale, nell'ambito dei programmi regionali di formazione professionale, istituisce o promuove annualmente i corsi di cui al precedente articolo, la cui parte tecnica e pratica verrà effettuata per mezzo di istruttori della Federazione italiana sport invernali e la parte teorica verrà svolta con la collaborazione della stessa Federazione italiana sport invernali e dell'associazione regionale dei maestri di sci della regione Friuli-Venezia Giulia.

Le materie, la durata e la sede dei corsi vengono determinati di concerto tra la direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali e la direzione regionale del turismo, sentita l'associazione regionale dei maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia.

Per l'ammissione al corso sono necessari i seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità economica europea;

c) possesso del titolo di studio di scuola media inferiore o, per i nati prima del 1949, della licenza elementare;

d) mancanza di condanne penali passate in giudicato;

e) idoneità fisica alla professione attestata da un certificato medico, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di ammissione al corso.

L'ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova attitudinale. Non è richiesta la prova attitudinale per le rispettive discipline — sci alpino e sci di fondo — agli atleti inclusi ufficialmente nelle squadre nazionali per le discipline alpine, per lo sci di fondo e per il biathlon, che facciano domanda di ammissione al corso entro tre anni dalla cessazione dell'attività agonistica nazionale.

Art. 5.

L'esame finale, che dovrà consistere in una prova tecnico-pratica, una didattica ed una teorica, si svolgerà di fronte ad una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale.

La composizione di tale commissione, che durerà in carica un quinquennio, è così determinata:

a) il direttore regionale del turismo o un suo delegato che funge da presidente;

b) due maestri di sci di discipline alpine e due maestri di sci di fondo, designati dall'associazione regionale dei maestri di sci;

c) tre istruttori per maestri di sci di discipline alpine e tre istruttori per maestri di sci di fondo designati dalla Federazione italiana sport invernali;

d) un esperto di sicurezza di montagna e di topografia, designato dall'Associazione guide alpine italiane;

e) un medico iscritto alla Federazione italiana medici sportivi, designato dalla stessa federazione;

f) un rappresentante del comitato carnico giuliano della Federazione italiana sport invernali.

Funge da segretario un funzionario dell'amministrazione regionale di qualifica non inferiore a quella di segretario.

Per la prova pratica nonché per la prova attitudinale, la commissione si può articolare in due sottocommissioni rispettivamente per la valutazione dei candidati all'insegnamento dello sci di discipline alpine e di fondo.

Il presidente della commissione d'esame determina la composizione delle due sottocommissioni, tenuta presente la qualificazione dei membri di cui alle precedenti lettere *b* e *c*.

Art. 6.

Presso la direzione regionale del turismo sono istituiti gli elenchi professionali dei maestri di sci di discipline alpine e di fondo della regione Friuli-Venezia Giulia.

A tali elenchi sono iscritti i maestri di sci che abbiano ottenuto l'autorizzazione regionale di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 7.

I maestri di sci, in possesso di licenza o autorizzazione rilasciata secondo la normativa vigente in altre regioni o all'estero, possono esercitare l'insegnamento nel Friuli-Venezia Giulia, previa comunicazione da efettuarsi annalmente, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, alla direzione regionale del turismo nella quale siano indicati:

a) gli estremi della licenza o autorizzazione in possesso del richiedente;

b) la località della prevista attività di insegnamento e la sua durata;

c) l'accettazione da parte della scuola di sci nell'ambito della quale il maestro intende operare;

d) l'accettazione delle tariffe approvate ai sensi dell'art. 9 della presente legge nel caso di attività svolta in modo autonomo.

L'esercizio saltuario della professione da parte dei maestri di sci autorizzati, provenienti con i loro allievi da altre regioni o dall'estero, non è soggetto alle norme di cui alla presente legge.

Art. 8.

Ogni tre anni i titolari delle autorizzazioni regionali sono tenuti a partecipare ad appositi corsi di aggiornamento e perfezionamento, che verranno organizzati con le modalità di cui al precedente art. 4.

La mancata partecipazione a tali corsi di aggiornamento, fatta salva la proroga di un anno, eventualmente rinnovabile per comprovati motivi, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 9.

Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci, relative sia alle lezioni individuali che alle lezioni colettive, sono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno, su proposta dell'associazione regionale dei maestri di sci, dalla commissione di cui all'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88, così integrata:

a) un rappresentante dell'associazione regionale dei maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del rappresentante delle associazioni sindacali di categoria;

b) un rappresentante delle associazioni di categoria degli albergatori;

c) un rappresentante dei proprietari o dei gestori degli impianti di risalita operanti nella Regione;

d) un rappresentante del comitato carnico giuliano della Federazione italiana sport invernali.

Le tariffe così determinate sono approvate con decreto del direttore regionale del turismo e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Titolo III

SCUOLE DI SCI

Art. 10.

Sono denominate «scuole di sci» le unità organizzative, affiliate alla Federazione italiana sport invernali, costituite da maestri di sci autorizzati, per l'esercizio dell'attività professionale dell'insegnamento dello sci.

L'apertura di scuole di sci nel Friuli-Venezia Giulia è soggetta ad autorizzazione regionale.

L'autorizzazione è concessa con decreto del direttore regionale del turismo, sentita l'associazione dei maestri di sci della regione Friuli-Venezia Giulia, previo accertamento delle seguenti condizioni;

a) che la scuola abbia un organico costituito da almeno dieci maestri autorizzati, di cui uno con funzioni di direttore della scuola, per le scuole di discipline alpine o miste, e di almeno tre maestri, di cui uno con funzioni di direttore della scuola, per le scuole di fondo.

Eventuali deroghe — da concedersi previo parere favorevole della giunta regionale — potranno essere previste per la costituzione di nuove scuole di sci di discipline alpine ubicate in località dotate di impianti e attrezzature idonee, nelle quali non sia già operante altra scuola di sci;

b) che la scuola disponga di una sede che sia in grado di operare con l'intero organico di maestri facenti capo alla scuola per tutto il periodo di apertura degli impianti di risalita o delle attrezzature sciistiche;

c) che la scuola abbia un atto costitutivo, uno statuto ed un regolamento redatti con atto pubblico e deliberati dall'assemblea dei maestri che la costituiscono, i quali disciplinano l'organizzazione della scuola medesima in base ai principi della presente legge, con la garanzia della effettiva partecipazione dei componenti della scuola alla gestione della stessa;

d) che le scuole non precludano la partecipazione alle attività a maestri di sci provenienti da altre regioni o da altri Stati;

e) che la scuola garantisca la propria disponibilità in operazioni di soccorso;

f) che la scuola di sci collabori con le autorità scolastiche, gli enti di promozione sportiva, gli enti del turismo sociale e gli enti locali per l'organizzazione di attività di promozione dello sci.

Art. 11.

Con l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 10, la scuola di sci viene iscritta nell'elenco regionale delle scuole di sci del Friuli-Venezia Giulia, tenuto presso la direzione regionale del turismo.

L'iscrizione nell'elenco regionale autorizza l'uso della denominazione: «Scuola di sci autorizzata del Friuli-Venezia Giulia».

Le scuole di sci iscritte nell'elenco regionale possono accedere agli eventuali contributi erogati dall'amministrazione regionale nel settore del turismo per specifiche attività di settore.

Art. 12.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle aziende autonome del turismo, ai comuni, province e comunità montane per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di sci di cui al precedente art. 10 della presente legge.

Gli enti di cui al precedente comma, fruenti di contributi concessi ai sensi della presente legge, sono obbligati ad assegnare gli immobili di cui al precedente comma in uso a titolo gratuito alle scuole di sci.

Il contributo non potrà essere superiore al 98% della spesa ammissibile.

Per la concessione e l'erogazione dei contributi si osserveranno, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni.

Gli immobili di cui al presente articolo saranno vincolati alla loro specifica destinazione per venti anni dalla data dei relativi decreti di concessione.

Titolo IV

INSEGNAMENTO AUTONOMO DELLO SCI

Art. 13.

I maestri di sci che intendano svolgere l'attività professionale in forma autonoma sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio provinciale del turismo competente per territorio e alla scuola di sci, se iscritta nell'elenco di cui al precedente art. 11, della località ove intendono operare in modo continuativo o prevalente.

Ai maestri di cui al precedente comma è fatto divieto di organizzare con altri maestri l'offerta delle prestazioni e di avvalersi in modo diretto o indiretto della loro opera.

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

L'autorizzazione di cui all'art. 3 della presente legge ha validità annuale e comporta il pagamento di una tassa di concessione di lire diecimila.

L'autorizzazione di cui all'art. 10 della presente legge ha validità annuale e comporta il pagamento di una tassa di concessione di lire cinquantamila.

Il rinnovo delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di validità.

Art. 15.

I maestri di sci che all'entrata in vigore della presente legge siano in possesso di regolare licenza di pubblica sicurezza, rilasciata ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono richiedere entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 6.

Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto dalla Federazione italiana sport invernali, l'attestato di idoneità all'insegnamento dello sci, sono direttamente ammessi a sostenere la sola prova teorica di cui al precedente art. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le scuole di sci già esistenti potranno richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 10 e l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 11, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 10 della presente legge.

L'autorizzazione e l'iscrizione di cui al comma precedente potranno essere concesse anche in deroga al possesso dei requisiti di cui al punto *a*) o al punto *b*) del terzo comma dello stesso art. 10, purché la scuola interessata si obblighi ad adeguarsi alle disposizioni stesse entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali, per i fini della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:

a) per aver esercitato professionale di maestro di sci senza la preventiva autorizzazione regionale: sanzione da L. 900.000 a L. 1.000.000. In caso di recidiva la sanzione viene raddoppiata;

b) per aver aperto una scuola di sci nel Friuli-Venezia Giulia senza la preventiva autorizzazione regionale: sanzione da L. 4.000.000 a L. 5.000.000. In caso di recidiva la sanzione viene raddoppiata;

c) per non aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della presente legge: sanzione da L. 900.000 a L. 1.000.000. In caso di recidiva la sanzione viene raddoppiata;

d) per aver svolto l'attività di cui all'art. 13 senza aver provveduto alla preventiva comunicazione di cui al primo comma dello stesso articolo: sanzione da L. 400.000 a L. 500.000;

e) per aver violato il disposto di cui al secondo comma dell'art. 13: sanzione da L. 500.000 a L. 2.000.000. In caso di recidiva la sanzione viene raddoppiata;

f) per aver applicato tariffe diverse da quelle approvate ai sensi dell'art. 9: sanzione da L. 300.000 a L. 3.000.000. In caso di recidiva la sanzione può essere raddoppiata.

Art. 17.

I maestri di sci, titolari di licenze o autorizzazioni concesse o rilasciate dallo Stato, da regioni, da province autonome o da comuni possono chiedere l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 6 della presente legge, purché svolgano continuativamente attività professionale nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 18.

Le spese di funzionamento della commissione di cui al precedente art. 5 fanno carico al cap. 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 19.

Per le finalità previste dall'art. 12 della presente legge, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 2, Presidenza della giunta regionale, Direzione regionale del turismo, categoria XI, il cap. 6577 con la denominazione: «Contributi per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzare quale sede di scuola di sci» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1984.

Al predetto onere di lire 250 milioni, si provvede come segue:

per lire 200 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3, partita n. 31 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 13/Rag. del 7 febbraio 1984;

per le restanti lire 50 milioni, mediante storno, di pari importo, dal cap. 1953 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Sul precitato cap. 6577 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato cap. 6577 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 ed al bilancio per l'anno 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 giugno 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1984, n. 21.

Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina e aspirante guida alpina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 18 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norma programmatica

L'esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina nella regione Friuli-Venezia Giulia è regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Art. 2.

Definizione delle attività

E' guida alpina chi esercita professionalmente le seguenti attività, anche in modo non continuativo:

a) accompagnare singole persone o gruppi su qualsiasi terreno in montagna in scalate nonché in ascensioni alpine su roccia o su ghiaccio;

b) accompagnare singole persone o gruppi in escursioni sciistiche e sci alpinistiche al di fuori di piste di discesa o di fondo tracciate o servite da impianti di risalita;

c) collaborare per l'organzzazione di corsi e scuole di alpinismo, e di sci alpinismo, nonché, anche in collaborazione con gli organismi scolastici, corsi di introduzione all'alpinismo e di comportamento in montagna;

d) svolgere attività di consulenza e di collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.

E' aspirante guida alpina chi svolge le attività di cui al precedente comma con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guide alpine.

Art. 3.

Autorizzazione regionale

Per l'esercizio della professione di guida alpina e aspirante guida alpina è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione regionale, che viene rilasciata previa frequenza con esito favorevole dei corsi-esame nazionali dell'Associazione guide alpine italiane (A.G.A.I.), ovvero previa frequenza di corsi di formazione professionale di cui al successivo art. 4 e superamento dell'esame finale sostenuto di fronte alla commissione regionale di cui al successivo art. 5.

L'autorizzazione regionale ha validità annuale e viene rinnovata mediante pagamento della tassa di concessione regionale di L. 10.000.

La tassa di concessione dev'essere pagata per la prima volta al momento della concessione dell'autorizzazione e ogni anno successivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di validità.

Art. 4.

Corsi di formazione professionale

L'amministrazione regionale organizza, nell'ambito dei programmi regionali di formazione professionale, in collaborazione con l'Associazione guide alpine italiane (A.G.A.I.) corsi di formazione professionale per guide alpine e aspiranti guide alpine.

La durata dei corsi, le materie degli stessi, le sedi e le altre modalità di organizzazione vengono determinate con deliberazione della giunta regionale su proposta formulata di concerto tra la direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali e la direzione regionale del turismo.

I candidati che intendono partecipare ai corsi di cui ai precedenti commi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di Stati membri della Comunità economica europea;

b) maggiore età;

c) idoneità fisica attestata dai medici di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33;

d) titolo di studio di scuola media inferiore o, per i nati prima del 1949, di licenza elementare;

e) non aver riportato condanne penali che comportino interdizione dai pubblici uffici né dichiarazioni di delinquenza abituale o professionale;

f) buona condotta morale e civile attestata dal sindaco del comune di residenza.

Al termine dei corsi di formazione professionale i candidati devono superare un esame per il conseguimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 3, di fronte alla commissione di cui al successivo art. 5, così distinto:

riservato agli aspiranti guide per i partecipanti al corso senza alcuna qualifica;

riservato alle guide per i partecipanti al corso che abbiano ottenuto la qualifica di aspirante guida da almeno quattro anni e che abbiano svolto detta attività per il periodo di almeno tre anni.

Art. 5.

Commissione d'esame

La commissione d'esame di cui al precedente art. 4 è così composta:

a) il direttore regionale del turismo o un suo delegato, che funge da presidente;

b) il direttore del servizio della formazione professionale della direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali o un suo delegato, che funge da vice-presidente;

c) due guide alpine di cui una esperta in materia di scienze naturali con particolare riferimento alla montagna e un aspirante guida alpina designati dall'A.G.A.I.;

d) un medico iscritto alla Federazione italiana medici sportivi, designato dalla stessa Federazione.

Funge da segretario un funzionario dell'amministrazione regionale.

La commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto dell'assessore regionale al turismo, su conforme deliberazione della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Art. 6.

Elenco regionale

Presso la direzione regionale del turismo è istituito l'elenco regionale delle guide alpine e delle aspiranti guide, al quale sono iscritti tutti i titolari di autorizzazione regionali concesse ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

Ogni cinque anni l'iscrizione all'elenco è soggetta a revisione. Per l'ottenimento della nuova iscrizione all'elenco il titolare di autorizzazione regionale è tenuto alla presentazione di un nuovo certificato medico — rilasciato con le stesse modalità previste dal precedente art. 4, terzo comma, lettera *c*) della presente legge — attestante l'idoneità all'espletamento della professione.

La mancata presentazione del certificato di cui al precedente comma comporta la decadenza dell'autorizzazione e la cancellazione dall'elenco regionale.

Art. 7.

Copertura assicurativa

E' fatto obbligo, per i titolari di autorizzazione regionale di cui all'art. 3 della presente legge, di stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi per le attività connesse con l'esercizio della professione di guida alpina o di aspirante guida alpina.

I massimali di garanzia saranno stabiliti dalla giunta regionale, sentita l'associazione di categoria.

Art. 8.

Tariffe

Le tariffe da applicare nello svolgimento delle attività professionali di cui alla presente legge sono fissate per l'anno successivo, entro il 31 ottobre di ogni anno, su proposta dell'Associazione guide alpine italiane, della commissione di cui all'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88, così modificata: un rappresentante dell'A.G.A.I. in sostituzione del rappresentante delle associazioni sindacali di categoria.

Art. 9.

Sanzioni

Chiunque, nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia svolga l'attività di guida alpina e di aspirante guida alpina, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione regionale, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 800.000 a L. 1.000.000.

La sanzione di cui al precedente comma è raddoppiata in caso di recidiva.

Il pagamento con oltre venti giorni di ritardo o il mancato pagamento della tassa di concessione di cui al precedente articolo 3, comporta la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 50.000.

La mancata o parziale stipula delle garanzie assicurative, di cui al precedente art. 7, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 300.000.

Art. 10.

Vigilanza e controllo

La vigilanza e controllo sulle attività disciplinate dalla presente legge spettano alla direzione regionale del turismo, agli uffici provinciali del turismo e alle aziende autonome del turismo.

Art. 11.

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge le guide alpine e gli aspiranti guide alpine in possesso della licenza di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono chiedere l'iscrizione all'elenco regionale di cui al precedente art. 6, purché presentino domanda, alla quale deve essere allegato l'originale della licenza di pubblica sicurezza o copia autentica della stessa, alla direzione regionale del turismo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Norma di raccordo

Le guide alpine e gli aspiranti guide alpine in possesso dell'abilitazione rilasciata in altra regione dello Stato italiano o in altri Stati membri della Comunità economica europea possono richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al precedente art. 6, purché operanti in modo continuativo nel FriuliVenezia Giulia.

Art. 13.

Disposizione finanziaria

Le spese di funzionamento della commissione di cui al precedente art. 5 fanno carico al cap. 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento presente sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 giugno 1984

COMELLI

(3480)

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1984, n. **22.**
Istituzione del servizio dell'emigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 3 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione della legge di riforma e di adeguamento dell'ordinamento amministrativo regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, alla fine del primo comma dell'art. 26 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, viene aggiunto il seguente numero:

1-*bis*) « il servizio dell'emigrazione, con il compito di curare — in collaborazione con le strutture operative regionali, con gli enti locali e con gli enti, associazioni e istituzioni interessati — la programmazione, il coordinamento e la gestione di tutti gli interventi nel settore dell'emigrazione, compresi quelli straordinari a carico del fondo regionale per l'emigrazione, e di svolgere funzione di segretariato sociale per l'accoglimento, l'assistenza e l'informazione nei confronti degli emigrati e dei rimpatriati ».

Il secondo comma del medesimo art. 26 viene così sostituito:

« La direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione cura, inoltre, la trattazione degli affari in materia di lavoro ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 luglio 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1984, n. 23.

Ulteriore modifica alla legge regionale 24 ottobre 1981, n. 73, e successive modificazioni, concernente programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 3 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 24 ottobre 1981, n. 73, le parole « entro un anno » sono sostituite con le parole « entro due anni ».

Al secondo comma del succitato art. 4 le parole « articoli 6 e 7 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24 » sono sostituite con le parole « articoli 6 e 7 della legge regionale 23 luglio 1982, n. 45 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 luglio 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1984, n. 24.

Contributo all'Unione ginnastica goriziana per il miglioramento e la ristrutturazione di impianti sportivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 3 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Unione ginnastica goriziana una sovvenzione straordinaria per il miglioramento e la ristrutturazione della palazzina sita in via Rismondo n. 2 a Gorizia e delle palestre incluse nella medesima.

La sovvenzione di cui al precedente primo comma sarà di entità pari all'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, ma non potrà eccedere l'importo di L. 300.000.000.

Art. 2.

Alla concessione ed all'erogazione del contributo si provvederà secondo le disposizioni di cui agli articoli 10, lettera *b*) ed 11 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Per le finalità previste dal precedente art. 1, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo II, sezione IV, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, servizio delle attività ricreative e sportive, categoria IX, il capitolo 5322 con la denominazione: « Sovvenzione straordinaria a favore dell'Unione ginnastica goriziana per il miglioramento e la ristrutturazione della palazzina e delle palestre » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1984.

Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante utilizzo — ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 — della quota di pari importo, dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1983, approvato con deliberazione della giunta regionale 11 aprile 1984, n. 1716.

Sul precitato capitolo 5322 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 luglio 1984

COMELLI

(3786)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice-redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227